

Delibera di Consiglio	numero	anno	estensore	estratto del verbale	seduta
	06	2023	Segretario	01/2023	26/01/2023

Oggetto	STRALCIO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO, AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015 ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI NON APPLICARE L'ANNULLAMENTO AUTOMATICO DI TIPO PARZIALE
----------------	--

Il giorno 26 del mese di Gennaio dell'anno Duemila ventitré, alle ore 17:00 in seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunito in modalità remota tramite piattaforma Google Meet il Consiglio del Collegio territoriale nelle persone di:

consigliere	carica	P	A
Roberto Lugli	Presidente	x	
Angelo Arpano	Segretario	x	
Federico Simone	Tesoriere	x	

P: presente

A: assente

carica	carica	P	A
Francesco Patrini	Vice Presidente	x	
Luigi Tomasi	Consigliere	x	
Roberto Manna	Consigliere	x	
Sabrina Nicolini	Consigliere	x	

Presiede il Presidente Roberto Lugli.

Il Segretario Angelo Arpano provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Premesso che l'articolo 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) prevede l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all'Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal **1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015**, di importo residuo fino a mille euro. L'importo viene calcolato dalla data di entrata in vigore della Legge ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni;

Accertato che da scritture contabili dell'Ente unitamente all'accesso all'area riservata agli enti creditori dell'Agenzia Entrate Riscossione, attraverso il quale è possibile gestire tutte le fasi del processo di riscossione a mezzo ruolo, è conclamato da parte di alcuni iscritti sospesi per morosità l'omesso pagamento, totale o parziale, del contributo annuale di iscrizione all'albo relativo al periodo dal **1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015**, per un importo complessivo risultato pari a € 6.334,20, escluso sanzioni e interessi, di cui € 4.932,86 riconducibili alla quota destinata al Collegio Territoriale ed € 1.401,34 riconducibili alla quota destinata al Collegio Nazionale;

Rilevato che l'annullamento automatico alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all'Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal **1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015**, di importo residuo fino a mille euro, risulterebbe irrispettoso nei confronti degli iscritti che hanno adempiuto al loro dovere versando le quote dovute anche in momenti di difficoltà, e dannoso economicamente per le casse del Collegio che si troverebbe a subire una norma statale determinata a vantaggio dell'iscritto moroso, ma che non rispetta l'autonomia delle decisioni dell'ente.

Visto che l'art. 1 comma 229 della Legge di Bilancio 2023, prevede altresì che i citati Enti possono comunque esercitare la facoltà di **non applicare** l'annullamento parziale (e quindi evitare l'annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi) adottando, entro il **31 gennaio 2023**, uno specifico provvedimento, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, da pubblicare sul proprio sito istituzionale e da tramettere all'Agente della riscossione, sempre entro la stessa data.



VISTO il Comunicato stampa del 5 gennaio 2023 pubblicato dall'Agente Entrare Riscossione avente come oggetto "AGENZIA RISCOSSIONE, ONLINE LE ISTRUZIONI PER GLI ENTI CREDITORI SU STRALCIO DEBITI FINO A 1000 EURO", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RICHIAMATO il Regolamento recante gli obblighi di Pubblicità, Trasparenza e diffusione delle informazioni da parte dei Consigli Nazionali e Territoriali, ai sensi dell'art. 2° comma 2 bis del D.L. n.101/2013, convertito in Legge n. 125/2013;

IL CONSIGLIO

CON VOTI favorevoli ed unanimi dei presenti, espressi mediante dichiarazione verbale;

Presenti n. 7, aventi diritto al voto n. 7, voti favorevoli n. 7, voti contrari n. 0, astenuti n. 0

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate, di:

- **di non applicare** l'annullamento parziale (e quindi evitare l'annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi) alla data del 31 marzo 2023, dei singoli debiti affidati all'Agente della riscossione, dal **1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015**, di importo residuo fino a mille euro;
- di pubblicare sul proprio sito istituzionale copia del provvedimento adottato;
- di trasmettere all'Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023 copia del provvedimento adottato secondo modalità prescritte.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Per Agr Angelo Arpano
sottoscritto digitalmente

Il Presidente
Per Agr Roberto Lugli
sottoscritto digitalmente

COMUNICATO STAMPA

AGENZIA RISCOSSIONE, ONLINE LE ISTRUZIONI PER GLI ENTI CREDITORI SU STRALCIO DEBITI FINO A 1000 EURO

Agenzia Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet le modalità con le quali gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (per esempio i Comuni), devono comunicare all'agente della riscossione, entro il 31 gennaio 2023, l'adozione dell'eventuale provvedimento di non applicazione dello stralcio "parziale" dei loro crediti di importo residuo fino a mille euro.

Sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nella sezione "Enti Creditori" sono presenti tutte le informazioni e il modello da utilizzare per la comunicazione di adozione del provvedimento di non applicazione dello stralcio, da inviare esclusivamente all'indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec) indicato nel modulo, insieme a una copia del provvedimento stesso.

COSA PREVEDE LA LEGGE DI BILANCIO. La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) prevede - per i carichi di importo residuo al 1° gennaio 2023 fino a mille euro e affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali - l'annullamento automatico alla data del 31 marzo 2023 delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora, mentre le somme dovute a titolo di capitale, di rimborso spese per procedure esecutive e di notifica restano interamente dovute.

Si tratta quindi di un annullamento automatico di tipo "parziale" considerato che, diversamente da quanto previsto per i carichi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, restano comunque dovute le somme residue riferite alla quota capitale. Per le multe stradali e le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle per violazioni tributarie e degli obblighi contributivi e previdenziali) l'annullamento parziale riguarda gli interessi, comunque denominati, mentre la sanzione, le spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella saranno interamente dovute.

La Legge (art. 1 comma 229) prevede inoltre che gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali possano comunque esercitare la facoltà di non applicare l'annullamento "parziale" (e quindi evitare l'annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi) adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento da tramettere all'agente della riscossione sempre entro la stessa data.

Roma, 5 gennaio 2023